



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 44

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

234^a seduta: martedì 18 maggio 2021

Presidenza del presidente **OSTELLARI**

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(922) PILLON e URRARO. – Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6
GAUDIANO (M5S)	6
URRARO (L-SP-PSd'Az), relatore	3

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

I lavori hanno inizio alle ore 16,08.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(922) PILLON e URRARO. – *Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 922.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Urraro.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche. Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio maggiorenne non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ovvero un loro diretto discendente, possano chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che: l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria; in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio; nei confronti della madre deceduta o che risulti incapace di esprimere la propria volontà o che sia irreperibile. La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare, con le medesime vo-

lontà l'esercizio del diritto all'anonimato. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma *7-bis* dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato, in mancanza di revoca dell'anonimato, da parte della madre, su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni ovvero del figlio non riconosciuto alla nascita o dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità. L'istanza di interpello nei confronti della madre è presentata al tribunale per i minorenni il quale con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve ricercare e contattare la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio. In proposito si rileva come la disposizione non indichi criteri per l'individuazione del tribunale dei minorenni competente.

Il nuovo comma *7-ter* inserito nell'articolo 28 delinea poi il procedimento innanzi al tribunale per i minorenni. Quest'ultimo, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Per la ricerca della madre, il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza.

Rintracciata la madre, ancora in vita, il tribunale incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata, senza però fornire alcuna informazione circa il motivo della convocazione.

Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psicofisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno

disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Nel caso in cui invece la donna preferisca mantenere l'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza.

Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. La disposizione fa salva comunque la facoltà per la donna di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Questo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui l'interessato chieda l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

L'articolo 2 modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi cento anni dalla formazione del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei cento anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata ovvero di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata; delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato. Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche

con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La definizione delle modalità di tale comunicazione – al fine di garantirne la massima riservatezza – è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2). Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie e consente altresì la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei (comma 3). Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentito il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna informativa finalizzata a dare piena conoscibilità alla nuova disciplina in materia di accesso alle origini biologiche (comma 4).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, poiché il disegno di legge in discussione tratta la stessa materia del disegno di legge n. 1979, ne chiedo la messa all'ordine del giorno a fini di congiunzione con il provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Gaudiano, accolgo la sua richiesta. Incarico il senatore Urraro di svolgere la relazione anche sul disegno di legge n. 1979.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

